

proposta di atto amministrativo n. 71/14

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 gennaio 2014

—————

ULTERIORI MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 169

—————

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 1 e 4 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15: "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169: "Piano di gestione integrata delle aree costiere. Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";

Visto il Titolo II delle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere di cui alla deliberazione consiliare n. 169/2005, concernente l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

Visto l'articolo 4, comma 4, della l.r. 15/2004, concernente le modalità relative agli aggiornamenti del Piano;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva

né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare le seguenti modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169:

- 1) il comma 1 dell'articolo 20 "Nuove opere in prossimità del demanio marittimo" è sostituito dal seguente:
"1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo a seguito del parere vincolante espresso dal Comune competente per territorio. L'autorizzazione non è necessaria quando le nuove opere sono espressamente previste dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati dei Comuni costieri.";
- 2) il comma 2 dell'articolo 20 è abrogato.